

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE ANTICHE FORNACI DI PONTE DELL’OLIO (PC) – 1° STRALCIO (CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RECUPERO FUNZIONALE PIANO RIALZATO). CUP B79J16002780006 - CIG 7338913697

Alle Ditte in indirizzo

Allegati:

- 1) Dichiarazione per l’ammissione alla gara
- 2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (DGUE)
- 3) Dichiarazione per concorrenti in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
- 4) Modulo offerta economica

In esecuzione della Determinazione a contrattare del Comune di Ponte dell’Olio, assunta in data 22/12/2017, con il n. 513, con cui il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha disposto di procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto, la Ditta in indirizzo è invitata a presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento - ove lo creda e senza impegno per questa Amministrazione – offerta per l’affidamento dei lavori di recupero e valorizzazione delle antiche fornaci di Ponte dell’Olio (PC) – 1° stralcio (consolidamento strutturale, recupero funzionale piano rialzato), di cui al progetto definitivo-esecutivo approvato con Determinazione Servizio Tecnico n. 461 del 30.11.2017

La procedura di gara verrà espletata, per conto del Comune di Ponte dell’Olio (PC), dalla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e della Convenzione stipulata fra Comune di Ponte dell’Olio e la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, sottoscritta in data 04/02/2015 con n. 190 del registro delle scritture private della Provincia, protocollo n. 7432.

L’aggiudicazione spetta al Comune di Ponte dell’Olio (PC), che provvederà anche agli adempimenti necessari per la stipula del contratto presso i propri uffici.

Al presente appalto si applica il Protocollo di Intesa sottoscritto da questo Comune con la Prefettura di Piacenza per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, visionabile al seguente link :
<http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1207/Olio.pdf>

Nota bene: la documentazione progettuale, compreso il capitolato speciale d’appalto e il computo metrico estimativo, è visionabile sul sito del Comune di Ponte dell’Olio al seguente link:
<http://www.comune.pontedelloio.pc.it/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi>

STAZIONE APPALTANTE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, per conto del COMUNE DI PONTE DELL’OLIO, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016
Indirizzo: Corso Garibaldi, 50 – 29121 Piacenza; telefono: 0523/795258 – pec: provpc@cert.provincia.pc.it

DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI

Per la descrizione delle caratteristiche dell’opera si rimanda agli elaborati di progetto.

L’importo complessivo a base di gara è di euro **275.249,83#** al netto di I.V.A., di cui:

Euro 270.041,63 per lavori, soggetti a ribasso

Euro 5.208,20 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso

Costi di manodopera ex art. 23 comma 16 D.lgs n. 50/2016

Per determinare l'importo a base d'asta di cui sopra, il Comune ha stimato costi della manodopera per un importo complessivo pari ad € 158.851,18 (euro centocinquantomilaottocentocinquantuno/18).

LAVORAZIONI	Categorie similari D.P.R. 207/2010	Importo (in euro)	%	Qualificazione Obbligatoria <u>Si/No</u>
Si rimanda al dettaglio contenuto nel capitolato speciale di appalto	OG2	182.724,90 (oltre € 3.524,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	67,67%	SI
	OS6	16.298,79 (oltre € 314,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	6,04%	NO
	OS30	28.724,65 (oltre € 554,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	10,64%	SI
	OS28	27.293,29 (oltre € 526,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	10,11%	SI
	OS4	15.000,00 (oltre € 289,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	5,55%	SI

Per partecipare alla presente procedura gli operatori economici devono essere in possesso di attestazione SOA (in corso di validità) per la categoria OG2 in classifica idonea. Per quanto riguarda le categorie scorporate, si rimanda alle precisazioni del seguente paragrafo.

PRECISAZIONI IN MERITO ALLE CATEGORIE SCORPORATE

Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata **OS30**, che costituiscono strutture, impianti e opere speciali (cd. "SIOS") elencate dal decreto ministeriale 10/11/2016, n. 248, superano il dieci per cento dell'importo totale dei lavori, si applica quindi l'art. 105, comma 5 del D.lgs n. 50/2016, che dispone che l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo della categoria medesima e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. **L'eventuale quota del 30 per cento di subappalto delle lavorazioni afferenti alla categoria OS30 non è computata ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del D.M .II.TT. 248/2016.**

Tali lavorazioni possono essere eseguite dall'appaltatore solo se qualificato mediante il possesso di attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo della categoria scorporabile (classifica I^) o, in alternativa, essendo di importo inferiore ai 150.000 euro, mediante possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010, con facoltà di subappaltarne una quota non superiore al 30% (trenta per cento) ad

operatore economico in possesso di qualificazione adeguata alle lavorazioni da eseguire, e divieto di subappalto della parte rimanente.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata **OS28**, a qualificazione obbligatoria, possono essere eseguibili in proprio qualora l'operatore economico concorrente sia in possesso di attestazione SOA in categoria OS28 o, in alternativa, sia in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010, o, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili per intero, tenuto conto del fatto che l'eventuale subappalto concorre al raggiungimento del limite del 30% di subappaltabilità dell'importo complessivo del contratto.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata **OS4**, che costituiscono strutture, impianti e opere speciali (cd. "SIOS"), di incidenza **inferiore** al 10% sul totale dei lavori, possono essere, a scelta dell'appaltatore, eseguite in proprio qualora l'operatore economico concorrente sia in possesso di attestazione SOA in categoria OS4 o, in alternativa, sia in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010. In alternativa, sono subappaltabili per intero ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione, tenuto conto del fatto che l'eventuale subappalto concorre al raggiungimento del limite del 30% di subappaltabilità dell'importo complessivo del contratto.

Sono inoltre presenti lavorazioni appartenenti alla categoria **OS6**, a qualificazione non obbligatoria, di incidenza inferiore al 10% sul totale dei lavori, che possono essere eseguite in proprio dall'appaltatore in possesso di SOA in categoria prevalente **OG2** e sono liberamente subappaltabili per intero, tenuto conto del fatto che l'eventuale subappalto concorre al raggiungimento del limite del 30% di subappaltabilità dell'importo complessivo del contratto.

Resta ferma la facoltà, per l'operatore economico concorrente, di raggrupparsi o consorziarsi per qualificarsi, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettate dagli articoli 61, comma 2, e 92, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010.

LUOGO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Gli interventi verranno realizzati nel territorio del Comune di Ponte dell'Olio (PC), come dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati tecnici.

TERMINE DI ESECUZIONE

Il termine ultimo di esecuzione dei lavori è stabilito in giorni **240** (duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

Le opere trovano copertura finanziaria nel Bilancio 2017 del Comune di Ponte dell'Olio, cap. 3503. Per i pagamenti si osserveranno le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto.

VARIANTI

Non sono ammesse varianti in sede di offerta. Eventuali varianti in corso d'opera sono disciplinate da art. 106, commi 14 e 14-bis, del D.Lgs. 50/2016.

SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto è ammesso, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, entro il limite del 30% dell'importo complessivo del contratto, con le precisazioni che seguono per quanto riguarda la categoria scorporata OS30.

La categoria scorporata OS30 rientra tra quelle elencate quali strutture, impianti e opere speciali dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 248 del 10/11/2016, pubblicato in G.U. n. 3 del 4/1/2017 ed entrato in vigore in data 19 gennaio 2017, di incidenza superiore al 10% sul valore dell'appalto; l'eventuale subappalto delle lavorazioni afferenti la categoria medesima non può superare il trenta per cento e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso, ai sensi del quinto comma dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. II

limite del 30% non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 30% dell'importo complessivo del contratto di cui all'art. 105, comma 2, del Codice appalti.

Ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, è onere degli operatori economici concorrenti che intendano stipulare subappalti relativi alle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, elencate al comma 53 dell'art. 1 della Legge 6/11/2012, n. 190, indicare, in sede di offerta, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna di tali attività. In tal caso, il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;

2) PassOE del subappaltatore (*per indicazioni in merito alle modalità di rilascio del PassOE al subappaltatore si rimanda al sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – sezione FAQ AVCPass, domanda e risposta N.16*);

3) **autodichiarazione del subappaltatore di essere iscritto, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012, nell'elenco dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*), istituito presso la Prefettura della Provincia di _____ (indicare la Prefettura della Provincia in cui ha sede legale la ditta subappaltatrice) oppure, in alternativa, di aver presentato domanda di iscrizione in tale elenco, indicando la data** (ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e della Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23/03/2016 e DPCM 18/04/2013, come aggiornato dal DPCM 24/11/2016).

La verifica in merito al possesso dei requisiti di ordine generale dei subappaltatori indicati dall'aggiudicatario per le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa verrà effettuata prima della stipula del contratto di appalto mediante l'utilizzo del sistema AVCPass e richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Nota bene: una dichiarazione della volontà di ricorrere al subappalto espressa in termini generici (a titolo esemplificativo, non esaustivo, si considera generica la seguente dicitura: "subappalto della categoria OG2 entro i limiti di legge"), tale da non rendere possibile alla stazione appaltante, in sede di gara, l'individuazione della volontà di subappaltare, fra l'altro, anche attività rientranti nell'elenco di cui al comma 53 dell'art. 1 della Legge 190/2012, avrà come conseguenza l'impossibilità, in sede contrattuale, di ricorrere al subappalto di tali attività.

Alla corresponsione dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista si provvederà ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

N.B.: Ai sensi del quarto comma dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'affidamento dei lavori in subappalto deve essere previamente autorizzato dalla stazione appaltante ed è sottoposto, tra l'altro, alla condizione che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto e che i concorrenti, all'atto dell'offerta, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare. Pertanto, nessuna autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata in assenza del rispetto di tale norma.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura.

ESTREMI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO: verbale di validazione del 21.11.2017

MOTIVAZIONE MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI: l'intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali, poiché relativo a porzioni unitarie di immobile ovvero per garantire la funzionalità della struttura

SOPRALLUOGO

Il sopralluogo dei luoghi in cui si eseguirà l'intervento, da effettuarsi con l'assistenza di un tecnico comunale, è **obbligatorio**.

I rappresentanti delle ditte sono invitati a presentarsi il giorno 10/01/2018 alle ore 15:00 o, in alternativa, il giorno 12/01/2018 alle ore 10:00, presso la sede del Comune di Ponte

dell'Olio, a Ponte dell'Olio (PC) in Via Vittorio Veneto, 147. E' richiesto preavviso e prenotazione previa comunicazione con pec

Un rappresentante del Comune accompagnerà i presenti sul luogo dove devono essere eseguiti i lavori oggetto di affidamento e, al termine del sopralluogo, rilascerà apposita attestazione da inserire nella busta "A – documentazione amministrativa", come specificato di seguito nella presente lettera di invito.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA; da dipendente dell'operatore economico concorrente, munito di delega rilasciata dal legale rappresentante con contestuale dichiarazione che attesti il numero di iscrizione del medesimo al libro matricola; da procuratore speciale dell'impresa, munito di copia autentica di specifica procura notarile dalla quale risultino le attività di rappresentanza dell'impresa relativamente ad appalti di lavori pubblici.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che da costituire, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

PROCEDURA DI GARA. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. METODO DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE.

La presente procedura è una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti pubblici.

Al fine dell'individuazione delle offerte anomale si applica l'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Prima dell'apertura dei plichi-offerta si procederà a sorteggiare il valore del coefficiente previsto dalla lettera e) del secondo comma dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016. e, in occasione della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, si procederà all'estrazione a sorte di una delle 5 metodologie previste dal medesimo comma; nel caso in cui fosse estratto il metodo previsto dalla lettera e), si adotterà quale coefficiente quello sorteggiato prima dell'apertura dei plichi-offerta.

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato sulla base del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo.

L'esclusione automatica si eserciterà solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a dieci; nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia inferiore a 10 ma superiore a 5, si procederà all'estrazione a sorte della metodologia di calcolo della soglia di anomalia, all'individuazione della soglia e all'applicazione dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 del Codice dei contratti pubblici.

Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato solo se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5; nel caso in cui siano ammesse meno di 5 offerte non si calcola la soglia di anomalia ma il RUP valuta la congruità di ogni offerta che, in base alla presenza di elementi specifici, ritenga sospetta di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo.

Si precisa che, ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 2, lettere a), b) ed e) del Codice, l'esclusione del 20% delle offerte ammesse di cui alla lettera a), b) ed e) del comma 2 del citato art. 97 sarà applicata sia per il calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali offerti, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Qualora nell'effettuare il calcolo della percentuale di offerte da accantonare siano presenti più offerte di eguale valore, saranno accantonate tutte le offerte identiche ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia.

Si precisa che la media è calcolata fino alla terza cifra decimale dopo la virgola, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o tecnicamente valida, o comunque per qualsiasi motivo, a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5, lettera c), del D.lgs. 50/2016.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.

In caso di punteggio uguale, si applicherà l'art. 77, ultimo comma, del R.D. n. 827 del 1924.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara i soggetti invitati che:

- a) non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- b) non abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- c) siano in possesso dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (si veda quanto precisato sopra a proposito dei requisiti richiesti);
- d) siano in possesso di requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio industria artigiano e agricoltura, per attività attinenti all'oggetto dell'affidamento, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. Per la comprova dell'iscrizione in tale registro la stazione appaltante si avvarrà del collegamento diretto esistente nel sistema AVCPass.

RIGUARDO AI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE SI FORNISCONO, INOLTRE, LE SEGUENTI PRECISAZIONI:

Operatori economici monosoggettivi

Gli operatori economici monosoggettivi devono essere in possesso di tutti i requisiti sopra indicati.

Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione richiesti sopra al punto c), in caso di **raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 di tipo orizzontale**, devono essere posseduti dalla mandataria o da una consorziata nella misura minima del 40%, la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. In ogni caso l'Impresa mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 di tipo verticale, il mandatario realizza i lavori della categoria prevalente (OG2), mentre i mandanti assumono i lavori scorporati (per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti dall'art. 3, comma 1 lettera oo – ter) del D.lgs n. 50/2016).

Per quanto riguarda il requisito richiesto sopra al punto d), in caso di raggruppamenti di concorrenti deve essere posseduto da TUTTI gli operatori economici che lo costituiscono.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 146, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per l'appalto in oggetto non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.lgs. 50/2016.

CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' D'IMPRESA. PRECISAZIONI.

In caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 (Legge Fallimentare) e secondo quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico concorrente può trovarsi in una delle tre situazioni seguenti:

- ❑ l'operatore economico ha depositato il ricorso contenente la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 ed è in attesa del relativo decreto di ammissione. In tal caso potrà partecipare alla procedura di gara solo se espressamente autorizzato dal Tribunale; occorrerà indicare gli estremi di tale autorizzazione o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale;
- ❑ l'operatore economico ha già ottenuto il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale. In tal caso occorrerà indicare gli estremi di tale decreto o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale, e dovrà essere presentata la seguente documentazione:
 - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67 della Legge Fallimentare, che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 - copia dell'autorizzazione del giudice delegato, sentita l'A.N.AC., a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'A.N.AC. abbia subordinato la partecipazione dell'operatore economico alla necessità che lo stesso si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto è necessaria la presentazione della documentazione indicata all'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Quanto sopra vale anche per il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio.

- ❑ l'operatore economico ha ottenuto **l'omologazione del concordato preventivo con continuità aziendale**; in tal caso dovrà segnalare tale situazione nell'apposita sezione del modello di autodichiarazione predisposto in allegato alla presente lettera di invito (vedasi allegato 1), indicando gli estremi di tale decreto o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale e non deve produrre alcuna documentazione in quanto l'emissione del decreto di omologazione determina la chiusura della procedura di concordato preventivo ai sensi della legge fallimentare, consentendo quindi la libera partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici.

In caso di **R.T.I., consorzio ordinario di concorrenti, GEIE (o altre forme plurime previste dalla norma)**, ai sensi dell'art. 186 bis c. 6 del R.D. 267/1942, solo una delle imprese **mandanti** (l'impresa in concordato **non** può rivestire la qualità di mandataria) facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata e pertanto dovrà rendere le dovute dichiarazioni e produrre la relativa documentazione secondo quanto indicato sopra.

AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del Codice e della delibera n. 111/2012 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCPass*, reso disponibile dall'Autorità stessa.

Per l'utilizzo del sistema *AVCPass*, l'operatore economico interessato a partecipare alla procedura deve obbligatoriamente registrarsi al servizio accedendo all'apposito *link* sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - *AVCPass*) secondo le istruzioni contenute nel Manuale Utente pubblicato sul medesimo Portale.

Dopo la registrazione al servizio *AVCPass*, l'operatore economico indica al sistema il CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "**PASSoe**" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "**PASSoe**" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.

Nel caso di subappalto delle attività a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012, per indicazioni in merito alle modalità di rilascio del PassOE al subappaltatore si rimanda al sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – sezione FAQ *AVCPass*, domanda e risposta N.16.

Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema *AVCPass* sono effettuate tramite **posta elettronica certificata**. Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC:

- almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell'amministratore e casella PEC dell'operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale;
- eventuale delegato dall'operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell'operatore economico).

Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs 82/2005, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici devono essere firmati digitalmente dai soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d). Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

GARANZIE

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, le offerte devono essere corredate da una cauzione provvisoria di **€ 5.505,00#(cinquemilacinquecentocinque/00)**, pari al 2% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza.

La predetta garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, mediante:

- a) quietanza comprovante il versamento in contanti (fermo restando il limite di Euro 12.500,00 di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007), o con bonifico, o con assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere della Provincia di Piacenza CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA – Sede di Via Poggiali, 18 – Piacenza (IBAN IT33H0623012601000030718008);
- b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, indicando quale beneficiario la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza.

Qualora la garanzia sia costituita nella forma di fideiussione essa deve essere conforme agli schemi emanati con Decreto del Ministero delle Attività produttive 123/2004, e dovrà, altresì, riportare:

- a) l'espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- c) l'operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà essere valida per almeno **180 (centottanta) giorni** dalla data di presentazione dell'offerta.

Indipendentemente dalle modalità scelte per la costituzione della predetta garanzia, occorre presentare, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La cauzione **definitiva** dovrà essere prestata dall'aggiudicatario nella misura del 10% dell'importo contrattuale, fatti salvi gli aumenti previsti dal predetto articolo in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% e al 20%.

Alla cauzione e alla garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dall'art. 93 e dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, possono applicarsi le riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 già citato.

In caso di raggruppamento di concorrenti, aggregazione di imprese di rete, consorzi ordinari o GEIE da costituire la fidejussione, dovrà essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento/aggregazione/consorzio/GEIE.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI € 20,00 (venti/00 euro) A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC), DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE 23/12/2005, N. 266 E DELLA DELIBERAZIONE N. 1377 DEL 21/12/2016 DELL'AUTORITÀ STESSA.

Si precisa che il mancato pagamento del contributo nell'importo sopra indicato costituisce **causa di esclusione**. L'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici costituisce, infatti, condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate all'affidamento di contratti pubblici, come specificato nella risposta di Anac alla FAQ n° 36 sul sito internet istituzionale dell'Autorità, al seguente link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/riscossione>

L'impresa offerente dovrà allegare la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento prescelta, il referente incaricato dall'operatore economico dovrà iscriversi *online* al "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>. L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 1) *online* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione"; 2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, sia già costituiti che non ancora costituiti, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo.

Nel caso di Consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio.

In caso di consorzio ordinario si applica quanto detto sopra in caso di R.T.I.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per l'ammissione alla gara, le imprese interessate dovranno far pervenire **entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 26/01/2018** un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA -Corso Garibaldi n° 50 - CAP: 29121 Piacenza (PC)

Ciascun operatore economico che intenda partecipare alla gara è tenuto a presentare la documentazione indicata nella presente lettera di invito e la propria offerta economica, redatta in carta da bollo.

L'offerta e la documentazione richiesta devono essere redatte esclusivamente in lingua italiana e **utilizzando i moduli messi a disposizione dall'Amministrazione.**

La busta contenente la documentazione amministrativa e la busta contenente l'offerta economica devono essere inserite in un unico plico sigillato, timbrato e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, recante all'esterno il destinatario (come sopra precisato), il mittente, la dicitura "**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE ANTICHE FORNACI DI PONTE**

**DELL'OLIO (PC) – 1° STRALCIO e il CIG: 7338913697 – scadenza ore 12:00 del 26/01/2018
NON APRIRE.”**

I plichi dovranno pervenire secondo le modalità specificate nella presente lettera di invito e contenere due buste interne sigillate, timbrate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, le indicazioni relative all'oggetto della gara (come sopra precisato) e la dicitura rispettivamente: **“A- Documentazione amministrativa” e “B - Offerta economica”**.

Si precisa che, in alternativa, la documentazione amministrativa può essere inserita sciolta nel plico esterno, unitamente alla busta chiusa contenente l'offerta economica. E' tassativo e causa di esclusione, senza possibilità di attivazione della procedura di soccorso istruttorio, che l'offerta economica sia chiusa in una busta separata dal resto della documentazione.

I plichi viaggiano a rischio e pericolo del mittente. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti. Ai fini del rispetto del termine sopra indicato farà fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo della Provincia di Piacenza.

I plichi possono pervenire con qualsiasi mezzo, compresa la consegna a mano dal lunedì al venerdì all'Ufficio Protocollo della Provincia di Piacenza, negli orari di apertura al pubblico (dalle ore 9:00 alle ore 13:00), all'indirizzo sopra indicato.

Il termine e le modalità di presentazione dei plichi sono da osservare **a pena di esclusione**.

L'offerta è vincolante per il concorrente per **180 giorni** dal termine ultimo stabilito per la presentazione dell'offerta, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la dichiarazione per l'ammissibilità (fac simile allegato 1 alla presente lettera di invito) e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

Nella busta **“A – Documentazione amministrativa”** dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) dichiarazione per l'ammissione alla procedura negoziata, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo il fac simile allegato 1 alla presente lettera di invito, resa e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/procuratore e accompagnata da fotocopia di documento d'identità del dichiarante, in corso di validità.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la predetta dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o, in alternativa, una sola istanza/dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la dichiarazione è sottoscritta dalla mandataria.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la dichiarazione è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Tale dichiarazione dovrà essere conforme al modello di cui **all'allegato 1)** alla presente lettera d'invito predisposto da questa Amministrazione e contenere tutte le informazioni e dichiarazioni ivi indicate.

La dichiarazione potrà essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

- 2) **il Documento di gara unico europeo (DGUE)**, consistente in un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5/1/2016, nella versione adattata alla luce delle disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (versione che si riporta come **allegato 2** alla presente lettera di invito), attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità, di qualificazione e tecnico/organizzativa, con i contenuti e le modalità in esso previsti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di terna di subappaltatori proposti per le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012, da ogni subappaltatore.

Si precisa che, nel caso fossero intervenute, nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera d'invito, cessazioni dalla carica dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e/o si fossero verificati casi di cessioni o acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, le dichiarazioni sostitutive di cui sopra vanno rese, da parte della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione anche relativamente ai soggetti cessati dalla carica e ai soggetti che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse.

NOTA BENE: il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente nella Parte II, sezione "B" del DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti (in carica o cessati) indicati al comma 3 del medesimo articolo 80, con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, oppure della banca dati ufficiale o del pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'8/11/2017 (cui si rimanda per ulteriori approfondimenti e che ha sostituito il precedente comunicato del 26/10/2016), compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 56/2017.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame. Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

Si fa presente che le sole condanne relative ai reati elencati dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 che si possono NON dichiarare sono quelle per le quali sia intervenuta la revoca della condanna, la riabilitazione o l'estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione penale oppure quando il reato sia stato depenalizzato. Si consiglia ai concorrenti di effettuare preliminarmente, ai fini della compilazione della dichiarazione, una visura ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 presso

l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE (allegato 2):

1. **il documento può essere compilato digitalmente, poi stampato e sottoscritto; in alternativa, può essere stampato, compilato a mano e sottoscritto;**
2. **i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV (e precisamente: sezione A, riquadro 1, parti della sezione C) per l'eventuale dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 201/2010, paragrafo D)) e parte VI del DGUE;**
3. **qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare a un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n.";**
4. **per la compilazione del quadro relativo al requisito di cui al comma 5, lettera c), dell'art. 80 del Codice, nella parte II, sezione "C", del DGUE, la dichiarazione deve essere riferita:**
 - **all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;**
 - **ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;**

La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente ANCHE SE NON ANCORA INSERITI NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 213, COMMA 10, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione. In particolare, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare, nel DGUE:

 - **la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale,**
 - **tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente ANCHE SE NON ANCORA INSERITI NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 213, COMMA 10, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI;**
 - **le eventuali specifiche misure adottate, sufficienti a dimostrare l'integrità e l'affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento, nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione;**
5. **con la Circolare n° 3 del 18/07/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27/07/2016, contenente le "Linee guida per la compilazione del DGUE", il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del quadro normativo nazionale, allegando uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice (allegato 2 alla presente lettera di invito);**
6. **la mancata compilazione di una dichiarazione essenziale nell'ambito del DGUE costituisce presupposto per l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che sarà ritenuta mancata compilazione del rigo contenente la dichiarazione essenziale il caso in cui l'operatore economico non abbia apposto la crocetta né sul quadratino del SI né su quello del NO oppure nel caso non sia stata eliminata l'ipotesi/opzione non applicabile al caso specifico. A tal fine, si presta particolare attenzione a compilare interamente la sezione "C" della Parte III, relativa alla sussistenza di situazioni di insolvenza, con riferimento non solo al caso del fallimento (lettera a), ma anche di liquidazione coatta (lettera b), concordato preventivo (lettera c), concordato con continuità aziendale (lettera d);**

3) **Documento comprovante l'avvenuta costituzione della garanzia** di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 (*cauzione provvisoria*) nell'importo indicato nella presente lettera d'invito al paragrafo "GARANZIE";

4) **PASSOE**, come precisato sopra al paragrafo "**AVCPASS**". Si precisa che, nel caso di partecipazione alla procedura di gara in Raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, il **PASSOE** deve essere

stampato e firmato congiuntamente da TUTTE le mandanti/associate/consorziate PRIMA di inserirlo nella busta della documentazione amministrativa. **Si rimanda al testo della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 111 del 20/12/2012 per ogni ulteriore chiarimento in ordine al sistema AVCPASS, nonché alle FAQ AVCPASS (frequently asked questions) pubblicate sul sito della medesima Autorità;**

- 5) (eventuale, nel caso di impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 186 bis della Legge Fallimentare): documentazione elencata sopra nel paragrafo "CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' D'IMPRESA" della presente lettera di invito;
- 6) originale o copia resa conforme ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000. della ricevuta comprovante il versamento del contributo di **€ 20,00 (venti/00 euro)** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dovuto ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005, n. 266 e della deliberazione 21 dicembre 2016, n. 1377 dell'Autorità stessa, da effettuarsi con le modalità precisate sopra nella presente lettera d'invito;
- 7) attestato di avvenuto sopralluogo controfirmato dal tecnico comunale.

Documentazione aggiuntiva da inserire nella busta "A" per i raggruppamenti temporanei di imprese, per aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete e per i Consorzi ordinari:

Fermo l'obbligo di presentare la documentazione elencata al precedente punto 3), 4), 5) e 6), si precisa che la documentazione indicata ai punti 1) e 2) deve essere presentata per raggruppamenti temporanei/ Consorzi/GEIE. Inoltre:

- qualora siano costituiti prima della partecipazione alla gara, la Capogruppo deve presentare, a pena di esclusione, **la scrittura privata autenticata** da cui risulti il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad essa conferito dalle mandanti, nonché **la procura** redatta nella forma dell'atto pubblico attestante il conferimento della rappresentanza legale del Raggruppamento/Consorzio/GEIE al legale rappresentante dell'impresa capogruppo;
- dall'atto costitutivo dovrà inoltre risultare, in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, la quota di partecipazione in valore percentuale; in caso di raggruppamento verticale la categoria di lavori assunti dalla capogruppo e dalle mandanti/consorziate.

Per maggiori specificazioni in merito alla partecipazione da parte di aggregazione di imprese di rete, si rimanda alla Determinazione n. 3/2013 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici (ora A.N.AC.).

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Solo per Raggruppamenti temporanei/Consorzi/reti d'impresa/GEIE non ancora costituiti al momento della partecipazione alla gara: devono presentare, **a pena di esclusione**, l'impegno (**conforme al modello di cui all'allegato 3**) alla presente lettera d'invito) che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese partecipanti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, da far risultare con scrittura privata autenticata, ad una di esse, da indicare, qualificata come capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Le imprese partecipanti al raggruppamento/Consorzio/GEIE dovranno inoltre indicare: in caso di raggruppamento di tipo **orizzontale** la quota di esecuzione in valore percentuale; in caso di raggruppamento **verticale** la categoria di lavori assunti dalla capogruppo e quella/e scorporata/e assunti da ciascun mandante/consorziato.

Solo per i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, Consorzi fra Imprese Artigiane e Consorzi Stabili: dovranno indicare per quali consorziati concorrono. Qualora il Consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro Consorzio ad esso consorziato, è fatto obbligo a quest'ultimo, **pena l'esclusione**, di indicare le imprese esecutrici. Le Imprese o i Consorzi individuati quali esecutori dei lavori devono presentare DGUE conforme all'allegato 2).

Nella busta "B – OFFERTA ECONOMICA" dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta economica del concorrente, predisposta compilando l'allegato predisposto dalla stazione appaltante.

L'offerta economica, predisposta compilando **l'allegato 4**), recante il **"Modulo per la formulazione dell'offerta economica"**, va redatta in lingua italiana, in carta resa legale con marca da bollo da €

16,00# e debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa, non dovrà in alcun modo essere condizionata o redatta in modo indeterminato.

Il ribasso offerto non deve contenere più di tre decimali dopo la virgola. Qualora sia composto da più di tre decimali, si terrà conto solo dei primi tre decimali procedendo ad arrotondamento matematico. Nel caso di discordanza tra la percentuale di ribasso espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida quella espressa in lettere.

Il RUP che presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e legge ad alta voce il ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente e procede, sulla base dei ribassi espressi in lettere, alla individuazione della soglia di anomalia.

NOTA BENE: nell'offerta economica l'operatore dovrà dichiarare, inoltre, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 :

- **i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, stimati per l'esecuzione dell'appalto;**
- **i costi della manodopera stimata per l'esecuzione della commessa.**

Si chiarisce fin d'ora che l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali, costituendo parametro di valutazione dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, del D.Lgs. 50/2016, saranno oggetto di specifico approfondimento esclusivamente nel caso in cui – per mancanza di almeno 10 offerte ammesse – si debba attivare il sub-procedimento di valutazione dell'anomalia, ma NON nel caso in cui, in presenza di almeno 10 offerte ammesse, si proceda all'esclusione automatica delle offerte anomale.

Gli oneri di sicurezza "aziendali", sono quelli per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività e vanno quantificati dall'impresa nell'offerta economica (si veda la dichiarazione da rendere nel modulo dell'offerta economica allegato 4 alla presente lettera di invito). Per costi della sicurezza "aziendali" si intendono le spese che l'impresa ritiene di sostenere, tenuto conto della propria organizzazione del lavoro e dell'offerta presentata, per l'adempimento di specifici obblighi di sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 15 e 95 T.U. Sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 (diversi dagli oneri, non soggetti a ribasso, predeterminati e quantificati a monte nel PSC dall'Amministrazione aggiudicatrice), tra cui, a titolo esemplificativo:

- > una quota parte degli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti dall'operatore economico in attuazione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli appalti. Ad esempio, quota parte delle spese sostenute per la sorveglianza sanitaria o per la formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, gestione delle emergenze, costi del Documento di valutazione dei rischi (DVR);
- > le spese connesse con l'espletamento dello specifico appalto, non previsti nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC); ad esempio, la presenza di DPI particolari non previsti nel PSC, ovvero la formazione integrativa necessaria ai lavoratori.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o consorzio ovvero procuratore generale o speciale munito dei relativi poteri.

N.B. Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituito, l'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, **da parte dei titolari/legali rappresentanti/procuratori di tutti** i soggetti che costituiranno il raggruppamento/Consorzio, mentre per i raggruppamenti/Consorzi ordinari già costituiti solo dall'Impresa individuata quale capogruppo/mandataria.

Il documento "OFFERTA ECONOMICA" non deve contenere riserve e/o condizioni alcuna e deve essere timbrato e firmato in calce:

- in caso di concorrente singolo: dal titolare o Legale Rappresentante o procuratore generale o speciale dello stesso, munito dei relativi poteri;
- in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituito: dal Legale Rappresentante/ procuratore speciale di ciascuna delle imprese raggruppande o consorziande;
- in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzi già costituiti: dall'Impresa capogruppo/mandataria/dal Consorzio.

ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLE BUSTE

I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. Gli stessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, vengono successivamente inviati all'Agenzia delle Entrate per la loro regolarizzazione.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Il giorno 29/01/2018, alle ore 9:30, presso la sede della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, in Corso Garibaldi n° 50, il Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di presidente di gara, procederà a verificare il rispetto dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte, dopodiché procederà, con il supporto del personale dipendente della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza:

1. a verificare la correttezza formale dei plichi, delle buste "A" e "B", ad aprire le Buste "A – Documentazione amministrativa" per controllare che i documenti ivi contenuti siano completi e conformi alle prescrizioni della presente lettera di invito;
2. a verificare che i concorrenti non abbiano partecipato alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero non abbiano partecipato alla gara anche in forma singola;
3. a sorteggiare il valore del coefficiente previsto dalla lettera e) del secondo comma dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo non festivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

NOTA BENE: Nei limiti previsti dall'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento invita, se necessario, i concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni prodotte e di seguito citati, secondo quanto scritto oltre nella presente lettera di invito, nel paragrafo "Cause di esclusione. Soccorso istruttorio."

All'esito di questa prima fase, la centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, adotterà un provvedimento per determinare l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti, di cui si darà notizia tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016. Della pubblicazione di detto provvedimento saranno avvisati i concorrenti tramite invio, entro due giorni dalla pubblicazione stessa, di apposita nota a mezzo posta elettronica certificata.

Il Presidente di gara procederà quindi, in seduta pubblica, all'apertura delle buste "B", contenenti le offerte economiche.

Verrà redatta la graduatoria degli offerenti in ordine decrescente e quindi si applicherà l'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti dalle lettere da a) a e) del medesimo comma. Nel caso in cui fosse estratto il metodo previsto dalla lettera e), si adotterà quale coefficiente quello sorteggiato prima dell'apertura delle buste.

Si richiama quanto sopra precisato relativamente all'esclusione automatica delle offerte anomale.

Si precisa che la media è calcolata fino alla terza cifra decimale dopo la virgola.

Qualora si renda necessario procedere a più approfondite verifiche circa il possesso dei requisiti o si ritenga di chiedere integrazioni o chiarimenti ai concorrenti, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, non si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e si terrà una seconda seduta di gara la cui data verrà comunicata ai concorrenti mediante posta elettronica certificata.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario con sorteggio.

Alle sedute di gara può assistere chiunque vi abbia interesse, ma sono ammessi a fare osservazioni con richiesta di verbalizzazione solo i titolari/legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o soggetti muniti di delega o procura a rappresentare il concorrente, da esibire al Presidente di gara.

L'Amministrazione procederà a verificare i requisiti generali e speciali del 1° classificato non anomalo e l'esito positivo di tale verifica comporterà l'adozione del provvedimento di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione.

Per la comprova dei requisiti di qualificazione nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario abbia fatto ricorso all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante richiederà la produzione della documentazione seguente tramite il sistema AVCPass:

1. per la dimostrazione dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera di invito, per un importo complessivo almeno pari a quello della categoria scorporata per cui ci si qualifica, l'operatore economico, che avrà indicato nel DGUE, nel riquadro 1a della sezione C della Parte IV il periodo, il committente e il numero e data di rilascio del/i certificati di esecuzione lavori (CEL) che comprovino quanto dichiarato, la stazione appaltante verificherà quanto dichiarato tramite interrogazione della banca dati di AVCPass;
2. per il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, che non deve essere inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera di invito, l'operatore economico che in sede di gara, lo avrà autodichiarato utilizzando il riquadro 13) della sezione C della Parte IV del DGUE, l'operatore economico concorrente dovrà inserire nel sistema AVCPass la seguente documentazione, rispondendo alla richiesta che sarà formulata dalla stazione appaltante: dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante attestante, per ogni annualità fiscale utilizzata in sede di attestazione, il numero complessivo del personale dipendente, nonché il costo sostenuto per il personale dipendente composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, indicando la ripartizione dei costi riferiti ai diversi profili di assunzione, dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante attestante, per ogni annualità fiscale utilizzata in sede di attestazione, gli importi versati ad INPS, INAIL e Casse Edili, le dichiarazioni annuali dei redditi e i modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti ed ai relativi contributi;
3. per l'adeguata attrezzatura tecnica (in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio), per questa autodichiarazione il concorrente dovrà compilare, in sede di gara, il riquadro 9) della sezione C della Parte IV del DGUE, indicando la dotazione stabile di attrezzatura, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio; in sede di comprova la stazione appaltante chiederà al concorrente di inserire nel sistema AVCPass la documentazione idonea a comprovare quanto autodichiarato, fra cui: dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000, ed i relativi costi; registro dei beni ammortizzabili, contratti di locazione finanziaria e relative fatture, contratti di noleggio e relative fatture, registro IVA.

Qualora dall'accertamento i requisiti non risultassero soddisfatti, l'Amministrazione provvederà ad annullare l'aggiudicazione, ad informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché l'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso, e a verificare i requisiti del secondo classificato non anomalo. Un esito positivo di tale verifica comporterà l'aggiudicazione della gara a quest'ultimo soggetto.

CAUSE DI ESCLUSIONE. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali ricorra anche una sola delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e/o divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Con riferimento specifico al disposto dell'art. 80, comma 5, lettera c), si precisa che la falsa attestazione, da parte dell'operatore economico, dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione di cui si tratta, e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante, comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 1, lettera f-bis) del Codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e tecnica, al concorrente verrà assegnato un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante il concorrente è escluso dalla gara. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle

richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, **costituisce** infatti **causa di esclusione**.

NOTA BENE: l'istituto del soccorso istruttorio **non** può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Se l'esclusione dipende da una carenza del requisito dichiarato si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, gli **illeciti professionali** gravi, accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento.

La stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i **comportamenti idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere, volontariamente e consapevolmente dal concorrente**, quali, a titolo esemplificativo, quanto all'ipotesi legale del «tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante», gli atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine:

- 1.1 alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;
- 1.2 all'adozione di provvedimenti di esclusione;
- 1.3 all'attribuzione dei punteggi.

Acquista, inoltre, rilevanza, la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza oggettivamente e specificamente idonei a incidere sulla regolarità della procedura e debitamente documentati.

La stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico ANAC, ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza previa idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti. Le valutazioni della stazione appaltante in ordine alle eventuali misure di self-cleaning indicate dall'operatore economico nel DGUE, sono effettuate in contraddittorio con lo stesso.

AGGIUDICAZIONE, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE, CONTRATTO, ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO.

L'aggiudicazione verrà disposta con apposito provvedimento del Comune di Ponte dell'Olio, e verrà comunicata ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016.

L'efficacia dell'aggiudicazione sarà disposta con apposito provvedimento del Comune di Ponte dell'Olio, previa verifica, con esito favorevole, del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario.

Prima dell'aggiudicazione e della stipula del contratto, la stazione appaltante richiederà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Si rammenta inoltre l'obbligo dell'impresa aggiudicataria della presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stesura del contratto d'appalto, ivi compresa, ove richiesta, la dichiarazione ex D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Il concorrente aggiudicatario dovrà:

- costituire la garanzia fidejussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (cauzione definitiva) nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo gli aumenti previsti in caso di ribasso superiore al 10% o al 20%;
- stipulare una polizza assicurativa nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), conforme allo schema di cui al D.M. 123/2004;
- qualora sia un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, dovrà trasmettere al Comune di Ponte dell'Olio il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'Impresa capogruppo, risultante da atto pubblico;
- presentare il *Piano Operativo della Sicurezza*, nonché le eventuali integrazioni al Piano della Sicurezza e di Coordinamento, nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto;

- presentare la documentazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale;
- presentare il programma esecutivo dei lavori (cronoprogramma) nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto;
- presentarsi a stipulare il contratto entro i termini assegnati dal Comune e provvedere al versamento delle spese contrattuali.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento si attiveranno le procedure di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Si ricorda che la mancata produzione, entro i termini assegnati, dei documenti richiesti per la stipula del contratto o la non corrispondenza di essi a quanto dichiarato in sede di gara, determinerà, oltre alle conseguenze penali previste dall'art. 76 del T.U. 445/2000, l'annullamento dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Autorità Giudiziaria.

Uguualmente si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto nella data stabilita o rifiuti di costituire la garanzia fidejussoria di cui all'art. 103. In tali ipotesi si procederà, altresì, all'annullamento dell'aggiudicazione e alle comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Al presente appalto si applicano, tra l'altro, il Regolamento recante il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e il D.M. 19.04.2000 n. 145, per le parti vigenti.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'aggiudicatario del presente appalto è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (accesi, anche in via non esclusiva, presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa), entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto già esistente, entro 7 giorni dall'utilizzo per le operazioni relative alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI RICORSI

Avverso la presente procedura è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente lettera di invito ovvero dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare.

DEFINIZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE

La definizione di tutte le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Piacenza ed è esclusa la competenza arbitrale.

ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana, indirizzandole all'indirizzo pec seguente: provpc@cert.provincia.pc.it e pervenire entro il 18/01/2018. Agli eventuali quesiti pervenuti dopo tale termine non si garantisce risposta.

Per informazioni in merito alla procedura possono essere contattati telefonicamente i seguenti recapiti, in orari di apertura al pubblico degli uffici (lun-ven dalle 9 alle 13):

- per informazioni relative agli aspetti tecnici, gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Ponte dell'Olio, al numero 0523/874756 (arch. Mario Sozzi);
- per informazioni relative agli aspetti amministrativi, gli interessati potranno rivolgersi alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, al numero 0523/795258 (dott.ssa Giuliana Cordani).

I plichi viaggiano a rischio e pericolo del mittente. La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti. Ai fini del rispetto del termine sopra indicato farà fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo della Provincia di Piacenza.

Le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva/principale mediante posta elettronica certificata.

In caso di raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'arch. Mario Sozzi; responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, è il dott. Francesco Cacciatore, dirigente responsabile della Centrale unica di Committenza della Provincia di Piacenza.

PRIVACY

Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

*Per il dirigente della Centrale Unica di Committenza della Provincia di
Piacenza dott. Francesco Cacciatore
la Titolare della P.O. Centrale di Committenza Economato
dott.ssa Elena Malchiodi
sottoscritto con firma digitale*